ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE - "ATZENI"-CAPOTERRA
Prot. 0007639 del 22/05/2025
II-1 (Uscita)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"SERGIO ATZENI" – CAPOTERRA (CA)

PIANO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

con

CODICE INTERNO

ANTI-BULLISMO E ANTI-CYBERBULLISMO

(approvato il 05.05.25 dalla Commissione prevenzione atti di bullismo e cyberbullismo)

Aggiornamento al *"PIANO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO"* approvato dal *Collegio dei docenti* il 19/12/2022 e approvato dal Consiglio di Istituto il 20/12/2022

Aggiornato in base alla legge 70 del 17 maggio 2024 e in base alla nota minist. 121/2025 del 20.01.2025

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 09/05/2025

Adottato dal Consiglio di Istituto in data06/05/202

Indice

PARTE I

PREMESSA 3
FINALITÀ E IMPEGNI DELLA SCUOLA 4
DEFINIZIONI: BULLISMO E CYBERBULLISMO 5
COSA NON È BULLISMO 6
RIFERIMENTI LEGISLATIVI 7

PARTE II

RUOLI E RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLA NORMATIVA 7
LIVELLI DI PREVENZIONE AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 12
PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 14

PARTE III

SANZIONI DISCIPLINARI 16
LEGENDA MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLA SANZIONE. 18

PARTE I

PREMESSA

La scuola, in qualità di luogo di formazione globale dell'individuo, di accoglienza ed inclusione, ha il compito fondamentale di garantire e tutelare il diritto di ciascun alunno a un elevato standard di benessere, affinché tutti possano affrontare - con serenità - il proprio percorso di apprendimento e di crescita, e quindi raggiungere gli obiettivi fissati dai piani e dai programmi educativi e didattici. A questo scopo le varie componenti scolastiche ricoprono un ruolo fondamentale sia nei processi educativi rivolti agli allievi, sia nelle attività di vigilanza e supervisione dei comportamenti messi in atto nel contesto scuola. Si tratta di azioni che necessariamente vanno realizzate in collaborazione con le famiglie e con le agenzie educative presenti sul territorio. Si rende quindi indispensabile elaborare e strutturare specifiche azioni formative ed educative, da realizzare con il coinvolgimento di più attori e figure istituzionali competenti, per cercare di prevenire condotte che possano minare o minacciare il benessere della popolazione studentesca.

La scuola condanna tutti gli atti di bullismo e cyberbullismo e si impegna a promuovere un ambiente di serena convivenza e di collaborazione, e in questo contesto vuole inserirsi il Piano per la Prevenzione e il Contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo. Alcuni punti del Piano sono stati sviluppati traendo spunto dal progetto "La scuola debullizzata" di Salvatore Bandinu.

Il presente documento, elaborato in coerenza con le indicazioni normative e pedagogiche nazionali (DPR 24 giugno 1998, n. 249; Legge 71/2017, modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70; Nota Ministeriale n. 482 del 18/02/2021), fornisce un quadro di riferimento condiviso, delineando obiettivi, azioni, strumenti, responsabilità e procedure operative per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Il bullismo e il cyberbullismo sono espressioni di un disagio relazionale e sociale che si manifesta all'interno della comunità scolastica e che assume forme sempre più complesse. Tali fenomeni rappresentano manifestazioni di un più ampio problema educativo, al quale il legislatore ha dato attenzione attraverso specifici interventi normativi, tra cui la Legge 71 del 29 maggio 2017, intitolata *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*, e la successiva Legge 70 del 17 maggio 2024, recante *"Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"*.

Con l'introduzione della Legge 70/2024, la Legge 71/2017 è stata riformulata ed estesa, ampliando il proprio ambito di intervento anche al bullismo in presenza e introducendo strumenti aggiuntivi volti al rafforzamento delle misure di prevenzione e di accompagnamento educativo, sia nei confronti dei minori in posizione di vittima, sia di quelli in posizione di responsabilità. Le nuove disposizioni pongono l'accento sulla prevenzione, sulla promozione di percorsi educativi, sulla consapevolezza digitale e sulla tutela della dignità di ciascuno.

Tali misure si inseriscono nel più ampio contesto delineato dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, nota come *"La Buona Scuola"*, che al comma 7 (lettere d), e) e h)) evidenzia l'importanza dello sviluppo di competenze civiche (legalità e responsabilità civile), digitali (uso consapevole delle tecnologie) e inclusive (valorizzazione delle differenze e adozione di buone pratiche).

L'intervento contro il bullismo e il cyberbullismo richiede una collaborazione sinergica e continuativa tra istituzioni, scuola, famiglie, studenti e cittadinanza attiva, attraverso azioni formative, informative e partecipative, orientate alla promozione del benessere scolastico, della convivenza civile e del rispetto reciproco.

La Legge 71/2017, anche nella sua versione aggiornata, non introduce obblighi aggiuntivi per le scuole, ma chiarisce e rafforza i compiti già esistenti, specificando le responsabilità e le buone prassi da adottare. Il rispetto delle disposizioni previste consente alla scuola di agire in modo conforme, tutelando sé stessa da eventuali responsabilità omissive, come richieste di risarcimento in caso di inadempienze nella gestione di situazioni legate a bullismo e cyberbullismo.
In particolare, l'articolo 4 della Legge 71/2017 – come riformulato – prevede che:

- Ogni istituzione scolastica adotti, nel rispetto della propria autonomia e in coerenza con le Linee di orientamento ministeriali, un codice interno specifico per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo;
- Sia istituito un tavolo permanente di monitoraggio, con la partecipazione attiva di rappresentanti di studenti, famiglie, insegnanti ed esperti del settore;
- Le Linee di orientamento siano recepite nel Regolamento d'istituto, anche per quanto riguarda le procedure operative da attivare in caso di episodi;
- Sia individuato un docente referente, con il compito di coordinare le iniziative in materia, anche in collaborazione con le Forze dell'ordine, le associazioni locali e i centri di aggregazione giovanile.

A livello nazionale, il Decreto Ministeriale n. 232 del 18 novembre 2024, emanato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha istituito il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, previsto dalla nuova formulazione dell'art. 3 della Legge 71/2017. Il Tavolo ha il compito di:

- Redigere un Piano di azione integrato nazionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni;
- Costruire un sistema di raccolta dati, per monitorare l'evoluzione del bullismo e del cyberbullismo;
- Attivare strategie di controllo dei contenuti e strumenti di tutela dei minori, sia nella vita reale che online.

FINALITÀ E IMPEGNI DELLA SCUOLA

L'intento educativo che guida l'azione della scuola è quello di:

- Riconoscere tempestivamente i segnali di disagio tra gli studenti;
- Promuovere una cultura della convivenza civile, del rispetto reciproco e della cittadinanza attiva;
- Attivare misure preventive efficaci e risposte educative adeguate;
- Tutelare tutte le studentesse e gli studenti, con particolare attenzione alle vittime e ai soggetti più vulnerabili.

In quest'ottica, la scuola si impegna a garantire un ambiente sereno, accogliente e rispettoso delle diversità culturali, personali e sociali, promuovendo la crescita umana, la cooperazione e l'apprendimento consapevole.
Saranno inoltre attuate azioni educative e informative finalizzate a:

- Diffondere la conoscenza dei diritti e dei doveri, nella vita reale e nel web;
- Sensibilizzare gli studenti sui rischi e le conseguenze delle condotte aggressive e discriminatorie;
- Applicare, quando necessario, sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità degli atti commessi, nel rispetto della funzione educativa della scuola.

DEFINIZIONI: BULLISMO E CYBERBULLISMO

Per bullismo si intende quell'insieme di azioni intenzionali di prevaricazione e sopruso, sia di natura fisica che psicologica, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un singolo, definito "bullo", o di un gruppo, nei confronti di un altro considerato come più debole, cioè la ''vittima". Il bullo, in genere, ha grande popolarità e influenza sugli altri, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, è ostile e ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole. Spesso è aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitor i e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e ha mancanza di sensibilità nei confronti dei sentimenti altrui. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.

La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate a una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa e insicura, ha una bassa autostima, presenta scarse abilità sociali. La vittima spesso è una persona che si considera timida, poco simpatica e poco attraente. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade, o tende a negare il problema colpevolizzandosi.

Esiste anche la vittima provocatrice che si riconosce perché richiede l'attenzione del bullo attraverso comportamenti fastidiosi e provocatori e spesso è poco integrata nel gruppo classe.

Frequentemente gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (gli spettatori), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per semplice indifferenza o per la paura di diventare nuove vittime del bullo.

Gli elementi che caratterizzano gli atti di bullismo sono:

a) ***l'intenzionalità*:** il comportamento del bullo è teso ad arrecare intenzionalmente danno all'altra persona;

b) ***la sistematicità***: le azioni di prepotenza dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;

c) ***l'asimmetria di potere***: un soggetto è più forte dell'altro.

Il bullismo si manifesta con modalità diverse. Una prima distinzione va fatta tra bullismo diretto e indiretto.

Il bullismo diretto comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo *fisico* (picchiare, spingere, sputare, fare sgambetti, nascondere oggetti personali o rubarli) o *verbale* (minacciare, deridere, offendere).

Il bullismo indiretto è tra le forme più diffuse. Questo tipo di violenza è più sottile e si attua sul piano psicologico. Danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto *(bullismo sociale).*

Per cyberbullismo si intende una forma di prepotenza virtuale attuata attraverso l'uso di internet e delle tecnologie digitali.

C**OSA NON È BULLISMO**

Uno scherzo: un semplice scherzo nasce con l'intenzione di far ridere tutti i partecipanti, senza l'obiettivo di ferire o mettere in imbarazzo qualcuno.

Un conflitto tra pari i normali litigi tra coetanei sono situazioni episodiche, che sorgono in momenti specifici e si sviluppano tra persone che si trovano in condizioni di parità. In questi casi non c'è una volontà sistematica di danneggiare l'altro né uno squilibrio di potere.

Giochi fisici e comportamenti vivaci: alcune forme di gioco, come le lotte simulate o le sfide fisiche, sono comuni, soprattutto tra i maschi durante gli ultimi anni della scuola primaria e l'inizio della scuola superiore. Anche se a volte questi comportamenti possono degenerare in scontri veri e propri, di solito restano attività ludiche prive di malizia e non presentano gli elementi di prevaricazione e disuguaglianza tipici del bullismo.

La Legge del 29 maggio 2017, n. 71, introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico anche una definizione del cyberbullismo, inteso come: "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo*" (Art. 1-Comma 2).

Come il bullismo tradizionale anche il cyberbullismo è una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo.

Le caratteristiche del cyberbullismo sono:

- **diffusione di materiale tramite internet**: la circolazione dei dati in rete è incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti;
- **agire in anonimato:** spesso il cyberbullo si nasconde dietro falsi nomi o un nickname, pensando di non essere identificabile;
- **assenza di confini spazio-temporali:** può avvenire ovunque e a qualsiasi ora del giorno e della notte;
- **assenza di empatia:** il cyberbullo, non vivendo e percependo le reazioni della vittima alle sue aggressioni, non è mai totalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e questo abbassa i suoi livelli di autocontrollo e non genera un senso di colpa;
- **responsabilità condivisa:** il gruppo che rimane in silenzio e partecipa senza assumersi la responsabilità o chi mette un like è responsabile al pari di chi compie le azioni.

Rientrano nel cyberbullismo:

- **flaming**: invio di messaggi violenti e volgari per suscitare conflitti verbali all'interno della rete fra due o più utenti;
- **harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi indirizzati verso una singola persona;
- **cyberstalking** (cyberpersecuzione): invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi

e denigratori al fine di danneggiare la reputazione di colui che viene preso di mira;

- **trickery** (inganno): registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia, per poi inserirle integralmente in un blog pubblico;
- **impersonation** (sostituzione di persona): il persecutore si appropria dell'identità virtuale della vittima con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi per screditarla e danneggiarla nella reputazione;
- **esclusione**: estromissione intenzionale di una persona da un gruppo online, chat o giochi per suscitare in essa un sentimento di emarginazione.
- sexting: caratterizzato dall'invio di messaggi, testi e/o immagini sessualmente espliciti, principalmente tramite il telefono cellulare o tramite internet.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto da:

- artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
- artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice Penale;
- artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, inflizione di sanzioni disciplinari in caso di bullismo e violenza, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi sulla tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di smartphone o di altri dispositivi elettronici nelle scuole";
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR, Aprile 2015);
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". La legge fornisce per la prima volta una definizione giuridica del termine cyberbullismo. Il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili illeciti, assicurando l'attenzione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche;
- nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR, Ottobre 2017). Le linee demandano il compito alle scuole di creare un clima inclusivo e di formare reti territoriali al fine di realizzare progetti comuni, di indirizzare gli studenti al rispetto delle norme sulla privacy e all'uso corretto di internet e dei dispositivi digitali;
- aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021). I principali aggiornamenti, rispetto alla versione precedente delle Linee di Orientamento (2017) sono:
 - progetto Safer Internet Centre - Generazioni Connesse;
 - formazione in e-learning dei docenti referenti sulla Piattaforma ELISA (e-learning degli

insegnanti sulle strategie anti bullismo);
- indicazioni di procedure operative da realizzare tramite azioni efficaci, suddivise a loro volta, in "prioritarie" e "consigliate";
- modelli di prevenzione a molteplici livelli, ed esempi di attuazione;
- invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l'Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati da figure specialistiche di riferimento;
- protocollo d'intervento per un primo esame dei casi di emergenza;
- raccomandazioni e responsabilità degli organi e del personale scolastico;
- evidenza sui siti scolastici istituzionali dei referenti del bullismo e cyberbullismo;
- appendice con modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio a Forze di Polizia/Autorità giudiziaria.

- Di recente la Regione Sardegna, nella data del 26.10.2022, ha approvato la legge regionale *per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo in ogni loro forma.*
- Legge 70 del 17 maggio 2024.
- Nota ministeriale 121 del 20 gennaio 2025.

PARTE II

RUOLI E RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLA NORMATIVA

Ruolo e responsabilità delle varie figure scolastiche:

Il Dirigente scolastico:

- individua un Referente e i Docenti costituenti il *Team per la prevenzione e il Contrasto al Bullismo* e *Cyberbullismo*, attraverso il Collegio dei Docenti;
- convoca tutte le componenti della comunità scolastica coinvolte nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo,(il Team Antibullismo, il Team per l'emergenza, il Tavolo Permanente di Monitoraggio per la Prevenzione e il Contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo, e l'Animatore Digitale)
- Istituisce un tavolo permanente di monitoraggio, con la partecipazione attiva di rappresentanti di studenti, famiglie, insegnanti ed esperti del settore;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) attività in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio anche in rete con enti, associazioni, istituzioni locali e altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- predispone sul sito Internet della scuola uno spazio riservato al tema del bullismo e cyberbullismo

in cui raccogliere materiale informativo e di restituzione dell'attività svolta dalla scuola nell'ambito della prevenzione;

- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto con personale qualificato esterno.

Il Referente scolastico per il bullismo e cyberbullismo:

- promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti e/o attività d'istituto che coinvolgano le varie componenti della comunità scolastica;
- coordina le attività di prevenzione e di informazione sulle sanzioni previste e sullresponsabilità di natura civile e penale, anche con l'eventuale affiancamento dei genitori e degli studenti;
- dietro accordo con il Dirigente, si rivolge a partner esterni alla scuola, quali, ad esempio, servizi sociali e sanitari, associazioni, aziende del privato sociale e forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra le scuole per eventuali convegni, seminari, corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day"(SID).

Il Team per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo (Nota MIM 482 del 18.02.21)

è costituito dal Referente e dai Docenti, individuati dal Dirigente, per la prevenzione del Bullismo/Cyberbullismo.

Compiti del Team:

- promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso iniziative e progetti d'istituto che coinvolgano alunni, docenti, genitori e personale scolastico
- coordinare le attività di prevenzione e informazione sulle responsabilità di natura civile e penale, sulle sanzioni previste, anche con eventuale affiancamento di genitori incaricati;
- coinvolgere partner esterni alla Scuola: servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,e altri, per realizzare azioni e progetti di prevenzione;
- curare rapporti di rete fra scuole per eventuali incontri, convegni / seminari / corsi per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia.

Il Tavolo permanente di monitoraggio per la Prevenzione e il Contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo (Nota 121 del 20.01.2025; Legge 71-2017 (A2025-2) è costituito dal Team per l'emergenza, dall'Animatore Digitale, dai Docenti vicari del Dirigente Scolastico, dai Rappresentanti d'Istituto nella componente genitori e studenti, dai Rappresentanti del personale ATA, da esperti del settore e se necessario dai rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti.

Funzioni del Tavolo sono:

- rilevazione periodica dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nell'istituto, analisi dei dati raccolti, identificazione delle criticità e valutazione dell'efficacia delle azioni di monitoraggio continuo della situazione dell'Istituto;

- predisposizione e promozione di strategie di prevenzione attraverso interventi destinati a studenti, docenti e genitori, organizzando iniziative di sensibilizzazione e sviluppando specifici protocolli d'azione
- definizione delle procedure di segnalazione e i protocolli d'intervento, coordinazione delle azioni di supporto alle vittime pianificando interventi educativi per i responsabili di atti di bullismo e cyberbullismo, in accordo con il regolamento d'istituto e delle normative vigenti;
- documentazione delle attività attraverso report periodici, sottoporre gli aggiornamenti necessari al Regolamento d'Istituto, coadiuvamento nella gestione della comunicazione interna ed esterna e nei rapporti con enti e istituzioni del territorio per la creazione di reti di supporto e collaborazione;
- segnalazione alla Dirigenza di iniziative di formazione necessarie per il personale scolastico e per gli studenti in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promozione di progetti e interventi specifici in collaborazione con le Forze dell'Ordine, gli Enti locali, la Regione Autonoma della Sardegna, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio

Il Consiglio d'istituto:

- approva e adotta il "Piano per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo";
- qualora a scuola si verifichino azioni di bullismo e cyberbullismo o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, sulle sanzioni anche sulla base del regolamento di Istituto in vigore..

Il Collegio dei docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
- include nel PTOF corsi di aggiornamenti e formazione rivolti al personale docente e Ata in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- favorisce periodicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- sostiene azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- supporta la rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico predisponendo strumenti per la segnalazione e gestione dei casi.

Il Consiglio di classe:

- Il pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la riflessione, la consapevolezza e il rispetto dei valori di convivenza civile;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- partecipa, a seconda delle situazioni, alla presa in carico degli episodi di bullismo e di vittimizzazione che coinvolgono gli alunni, sotto il coordinamento del Referente scolastico del bullismo e del cyberbullismo;
- nomina al suo interno un docente Referente in materia di bullismo e cyberbullismo

I docenti:

- in accordo con il CdC e in autonomia i docenti, intraprendono azioni di prevenzione adeguate all'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati a un uso responsabile di Internet;
- valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;
- informano gli alunni sui rischi presenti in rete, sollecitandone un utilizzo consapevole.

I genitori:

- partecipano attivamente alle eventuali azioni di formazione/informazione, promosse dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto e dal presente Piano per i casi di bullismo e cyberbullismo.

Gli alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari per il rispetto degli altri anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione al rispetto della netiquette;
- non utilizzano durante l'attività didattica e nei luoghi in cui essa si realizza, il telefono cellulare, giochi elettronici e riproduttori di musica se non hanno il consenso degli insegnanti;
- non acquisiscono - mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- sono tenuti a rispettare il Regolamento disciplinare d'Istituto e il presente Piano per i casi di bullismo e cyberbullismo;

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse RESPONSABILITÀ. Queste si identificano in:

- ***Culpa del bullo minore*:** va distinto il minore di 14 anni da quello di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza e interventi sulla patria potestà genitoriale. Il minore avente età tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile, se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice del Tribunale per i minorenni.
- ***Culpa in educando e vigilando dei genitori*:** si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti scorretti è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere.
- ***Culpa in vigilando della scuola*:** l'articolo 28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

LIVELLI DI PREVENZIONE AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO(DM18-2021) (Nota MIM 482 del 18.02.21)

L'intera comunità educante, attraverso il regolamento scolastico, il patto di corresponsabilità e le strategie educative, è chiamata ad attivarsi nella prevenzione dei comportamenti disfunzionali, sia con interventi di supporto che con la promozione di relazioni sociali positive per il miglioramento del clima della scuola. A tal fine è necessario promuovere l'informazione e la consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sugli elementi che caratterizzano il fenomeno del bullismo, sulle possibili conseguenze, anche gravi, che può avere per la vittima, per il vessatore e per gli spettatori.

I livelli di prevenzione sono individuati in tre tipologie:



Prevenzione UNIVERSALE

È rappresentata da un insieme di azioni coordinate in cui tutte le componenti scolastiche sono coinvolte: Dirigente Scolastico, Docenti, Personale A.T.A., Genitori, Specialisti, che operano all'interno della Scuola. Ogni componente, coinvolta in un'azione integrata entra in relazione con gli alunni garantendo sempre informazioni ed aiuto.

L'Istituto potrà mettere in atto alcuni interventi preventivi di tipo educativo e di supporto:

a) la somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali situazioni di cyberbullismo. Sarà determinante la la condivisione con gli alunni delle risultanze (feedback). In particolare, l'Istituto si potrà avvalere del questionario sul benessere costruito ad hoc con la collaborazione tra studenti e Referente/Team anti-bullismo e anti-cyberbullismo (vedi Progetto Benessere approvato dal DS nell'a.s. 2023-24 e ampliato con il Progetto Benessere - Questionario presentato al DS in data 10/01/2025), somministrabile in forma anonima attraverso la piattaforma Mentimeter.

b) l'istituzione di una giornata anti-cyberbullismo organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri con associazioni presenti sul territorio o rappresentanti delle Forze dell'Ordine, per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo;
c) la discussione aperta e continua, l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione positiva tra pari

d) la promozione della consapevolezza negli alunni dei rischi che si corrono in rete, con creazione di progetti dedicati all'argomento e l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, perché gli studenti imparino a tutelarsi;

e) l'utilizzo di un punto di raccolta lontano da sguardi indiscreti, dove gli studenti possano riferire o denunciare, attraverso brevi note scritte, eventuali episodi di cui sono stati vittime o testimoni;

f) la promozione di forme di supporto e promozione del benessere attraverso il peer tutoring. Nello specifico, è stato approvato il Progetto di Istituto "Tutor per amico" (autorizzato dal DS in data 16/12/2024), con la finalità principale di ridurre il rischio di comportamenti vessatori e aggressivi all'interno della nostro Istituto, attraverso la creazione di occasioni di collaborazione e conoscenza tra gli studenti del primo anno e gli studenti di quarta e quinta. Il progetto prevede una formazione propedeutica per gli studenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi che svolgeranno il ruolo di Tutor, cui verrà affidato uno o più studenti delle classi prime. Il progetto si svolge in collaborazione con la commissione accoglienza classi prime.

Sarà inoltre cura della Scuola predisporre per i Docenti la compilazione di apposite griglie di osservazione per la verifica di particolari situazioni di disagio.

In presenza di eventi specifici i Docenti, all'interno dei Consigli di Classe, dopo un confronto con tutti i colleghi e i genitori dell'alunno/a, saranno invitati a proporre alla classe, attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici.

Prevenzione SELETTIVA

Ha l'obiettivo del recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" attraverso l'intervento educativo sinergico delle componenti preposte: famiglia, scuola, istituzioni
Sarà compito del Team per l'emergenza favorire la collaborazione con le famiglie con degli incontri per informare e dare indicazioni sulle possibilità di intervento
La Scuola si avvarrà della rete territoriale mediante:

a) interventi di monitoraggio supporto e dialogo costante con reti di scuole, enti locali, Polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, Associazioni del territorio e nazionali;

b) incontri con le Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Militari ecc.), che possano incentivare la riflessione sul rispetto del prossimo, sulla responsabilità dei propri comportamenti e sulla eventuali conseguenze; incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico

Prevenzione INDICATA

Si attua mediante interventi individualizzati nei riguardi di studenti/studentesse per i quali si è accertata una condotta individuabile nell'ambito del Bullismo/Cyberbullismo.

PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E YBERBULLISMO (aggiornato in base alle nuove norme per il contrasto al bullismo e cyberbullismo: Legge. 70 del 17 maggio 2024 e nota ministeriale 121/2025 del 20.01.2025)

Tutti, nessuno escluso, devono segnalare un atto di possibile bullismo o cyberbullismo come descritto nella procedura seguente. In presenza di sospetti episodi di bullismo/cyberbullismo rilevati, verrà attuato un dettagliato protocollo articolato in quattro fasi:

PRIMA FASE: SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere fatta mediante comunicazione diretta a un docente del consiglio di classe o della scuola, al docente Referente e/o al Dirigente e/o attraverso il modulo precompilato o in modo informale. Il Dirigente Scolastico in collaborazione con il Referente antibullismo/anticyberbullismo, e il Referente di Plesso, si occupa di raccogliere tutta la possibile documentazione circostanziata sui fatti accaduti, A questo punto il Dirigente provvederà:

- ad inoltrare l'informazione al Referente bullismo/cyberbullismo che contatterà e convocherà il Team di gestione dell'emergenza.
- a quanto di competenza coinvolgendo il consiglio di classe degli alunni coinvolti.

Questa fase ha lo scopo di attivare un processo di valutazione che deve essere eseguita in modo approfondito poiché la prima segnalazione non necessariamente corrisponde ad un vero e proprio caso di bullismo.

SECONDA FASE: VALUTAZIONE APPROFONDITA

Accertata la corrispondenza dell'evento ad un atto di bullismo/cyberbullismo, si dà avvio a un iter di confronto in classe tra i gli studenti e i docenti della classe per discutere sull'accaduto con il coinvolgimento del Team, al quale seguirà se necessario, la convocazione di vittima e bullo, ed eventuali gregari, per un comparazione in forma privata e ristretta. Qualora si ritenesse necessario, fin da questa fase saranno convocati i genitori/ tutori.

Qualora necessario si convocherà il "Tavolo permanente" ed eventualmente, alla compilazione della scheda di valutazione approfondita predisposta dalla Piattaforma Elisa nella quale è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da effettuare.

CODICI DI LIVELLO DEL RISCHIO:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE Codice Verde	**LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE** Codice Giallo	**LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE** Codice Rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza, coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

TERZA FASE: GESTIONE DEL CASO, AZIONI E PROVVEDIMENTI

Sulla base di quanto rilevato:

- Se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo, non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo di prevenzione universale.
- Se i fatti SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo, il DS convocherà il Consiglio di Classe o il Consiglio di istituto in funzione delle prerogative per l'emanazione di un provvedimento disciplinare come da Regolamento di Istituto, commisurato alla gravità delle azioni compiute

LINK DI RIFERIMENTO PER APPROFONDIMENTI:

- www.generazioniconnesse.it (sito MIM)
- http://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-genitori/ (AREA DEDICATA AI GENITORI)

QUARTA FASE: MONITORAGGIO

Il Referente scolastico, in collaborazione con i docenti Referenti di classe e con gli alunni Referenti di classe, provvede a un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare l'efficacia delle misure adottate sia nei confronti del bullo o cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

PARTE III

SANZIONI DISCIPLINARI (estratto dal regolamento d'Istituto)

CAPO XI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 84 - Premesse

Il compito principale della scuola è educare e formare, anche l'azione disciplinare e l'eventuale provvedimento / sanzione disciplinare è inteso come scelta educativa e formativa.

La scuola potrà applicare quanto previsto nel regolamento anche per fatti commessi nei pressi della scuola e che hanno visto coinvolto altri alunni oppure per atti non corretti come riportati nel prospetto dell'art. 89.

Il riferimento normativo del regolamento è lo "Statuto degli studenti e delle studentesse" di cui al DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007, nel seguito indicato come "Statuto".

Art. 85 - Procedimento disciplinare davanti agli organi collegiali.

1) Il Consiglio di Classe con funzioni disciplinari è convocato dal Dirigente scolastico di sua iniziativa oppure a seguito della richiesta motivata da parte di uno o più docenti del Consiglio di Classe a seguito del comportamento scorretto di uno o più alunni di cui si è avuto notizia e dopo aver effettuato gli opportuni approfondimenti.

2) La convocazione è effettuata con apposita Circolare da notificare alle famiglie degli alunni interessati e agli alunni (se maggiorenni) via email. Se ritenuto necessario, al fine di rendere immediata la sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione rilevata, il Consiglio di Classe può essere convocato d'urgenza nella stessa giornata in cui si è verificato il fatto contestato, anche con modalità a distanza.

3) Lo studente convocato per il procedimento disciplinare potrà esporre le proprie ragioni verbalmente in occasione del Consiglio disciplinare, e/o per iscritto al Dirigente scolastico e al Consiglio di Classe.

Lo studente minorenne non potrà partecipare al Consiglio di classe con funzioni disciplinare in caso di assenza dei genitori o di un eventuale tutore.

4) Nel caso in cui i genitori e lo studente non partecipino alla riunione, la riunione sarà ugualmente valida e il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti, sulle testimonianze in proprio possesso e sulla base delle eventuali memorie scritte dello studente e/o dei suoi genitori fatti pervenire alla scuola anticipatamente. In nessun caso i genitori possono delegare la presenza alla riunione ad altre persone, in quanto la responsabilità genitoriale ai sensi del codice civile non è delegabile.

5) Nel caso in cui il consiglio di classe deliberi un provvedimento sanzionatorio , la scuola ne darà comunicazione alla famiglia tramite fonogramma e/o email e nota sul Registro Elettronico visibile ai genitori. Nella comunicazione dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

6) Al Consiglio di classe partecipano e votano anche i rappresentanti di classe degli alunni e dei genitori come previsto dal DPR 249/1998 e ss.mm.ii.; nel caso in cui il rappresentante degli alunni o dei genitori sia direttamente coinvolto nei fatti oggetto di discussione, dovrà abbandonare la riunione astenendosi dal partecipare alla votazione e alla discussione che la precede.

Art. 86 - Procedimento in caso di ipotesi di reato.
In caso di commissione di reati, di pericolo per l'incolumità e di sicurezza psico-fisica delle persone (alunni e personale scolastico) o di reiterati danneggiamenti di cose, lo studente può essere immediatamente allontanato dalla scuola con decisione d'urgenza del Dirigente scolastico , in attesa della convocazione urgente del Consiglio di Classe.

Art. 87 - Attività alternative ai provvedimenti disciplinari
Il Consiglio di Classe offrirà sempre all'alunno incolpato la possibilità di convertire la sanzione della "sospensione dalle lezioni senza frequenza" in attività a favore della comunità scolastica e per la sua crescita personale. Tali attività, sempre improntate al rispetto dello studente, dovranno essere espletate previa comunicazione alla famiglia, prolungando il tempo di presenza a scuola o durante l'attività didattica ordinaria.
Per l'espletamento di tali attività è prevista l'assistenza del personale scolastico per garantire la corretta realizzazione e la tutela delle norme di sicurezza. Qualora non si abbia a disposizione il personale scolastico per tutte le ore di lezione, potrà essere predisposto un orario personalizzato ridotto.
Le attività possono riguardare:
- rendere più accogliente la scuola tramite azioni di pulizia, ripristino degli arredi e degli strumenti didattici;
- ripristino del danno arrecato ai beni della scuola;
- miglioramento del comportamento relazione e rispetto con le persone (collaborazione con il personale ausiliario nelle mansioni);
- manutenzione del verde, ecc.;
- percorsi di riavvicinamento al dialogo educativo mediante interventi didattici individualizzati, opportunamente programmati dal Consiglio di Classe;
- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- frequenza corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale;
- produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione;

percorso di rientro nella comunità scolastica personalizzato al di fuori della classe con attività didattiche e/o formative organizzate dalla scuola in orari e giorni programmati in funzione della disponibilità delle risorse umane necessarie (docenti e collaboratori scolastici a disposizione).
In caso di mancata adesione alle attività alternative da parte della famiglia e dell'alunno, si applicherà la sanzione originaria.

Art. 88 - Organo di garanzia e impugnazioni
L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente scolastico che lo presiede, da due docenti di cui uno nominato dal Consiglio di Istituto e uno dal Collegio dei docenti, da un rappresentante degli alunni e da un rappresentante dei genitori. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia Regionale come previsto all'art.5 dello Statuto.
L'Organo di Garanzia si riunisce entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta e decide in via definitiva;
decide, inoltre, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della

scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

Art. 89 – Procedimento disciplinare, comportamenti scorretti e relative sanzioni.
L'organo competente a disporre la sanzione procederà nel rispetto dei prospetti seguenti, contenenti i comportamenti non corretti e le corrispondenza tra i comportamenti non corretti degli studenti, i soggetti che individuano tali comportamenti, le relative sanzioni, l'organo competente a deliberare e le modalità di comunicazione.
Qualora dovessero essere fattispecie di comportamento scorretto non previste espressamente nei prospetti si procederà per analogia con l'applicazione delle sanzioni previste nelle fattispecie esplicitate.
L'applicazione della sanzione è commisurata alla gravità e alla reiterazione del comportamento scorretto commisurata alle caratteristiche personali dell'alunno.

LEGENDA MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLA SANZIONE.
S1 Annotazione sul Registro Elettronico di classe a cura del Docente e/o del Dirigente scolastico
S2 Eventuale comunicazione alla famiglia con fonogramma a cura del Coordinatore.
S3 Notifica da parte della scuola alla famiglia con email o fonogramma (obbligatoria per le sanzioni da S5 a S10).

Capoterra, maggio 2025